

Clausole obbligatorie che devono essere nello Statuto ai sensi dell'art. 3 della Legge 383/2000  
Associazioni di Promozione Sociale

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

Nota: questi primi tre punti ci sono quasi certamente in tutti gli Statuti delle pro loco.

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

Nota: mettere nello Statuto:

1. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale.

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

I due punti precedenti è necessario che siano inseriti nello Statuto in "forma esplicita", ovvero così: Anche se è pacifico che le pro loco non hanno fine di lucro, non dividono eventuali proventi e reinvestono eventuali avanzi di gestione per attività statutariamente previste, occorre che sia messo chiaramente nello Statuto.

Mettere nello Statuto:

- L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Nota: La 383 esige che tutte le cariche debbono essere elettive. Non possono quindi esserci "consiglieri di diritto" quali i rappresentanti del Comune in base alle vecchie precedenti leggi Nazionali e poi Regionali. Per quanto riguarda le nostre associazioni, quindi, la presenza di uno o più rappresentanti del Comune (derivante in molte Regioni da precedenti leggi regionali) rappresentare un limite non superabile se i rappresentanti "di diritto" del Comune hanno diritto di voto.

Se invece hanno solo voto consultivo, ed è espressamente previsto nello statuto, questo è compatibile.

Inoltre occorre precisare nello Statuto:

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

(ad esempio il diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle assemblee, ad essere soggetti attivi e passivi in relazione alle elezioni sociali; il dovere di pagare annualmente la quota stabilita ecc.

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Nota: Quest'ultimo punto è una novità introdotta dalla 383., per cui nessuno statuto precedente al 2001 può averlo previsto. In molti casi lo Statuto prevede che il patrimonio passi al Comune in caso di scioglimento. In tal caso occorre aggiungere "con destinazione a fini di utilità sociale".

Non sono valide clausole del tipo "destinate a fini di pubblica utilità" oppure "ad analogia associazione, perché deve essere espressamente previsto la destinazione a fini di utilità sociale, e questa deve essere tassativamente l'unica possibile, e non alternativa ad altre.

In alcuni statuti si prevede che "gli immobili acquisiti con il contributo determinante di Enti pubblici devono essere destinati al Comune." In questo caso è necessario aggiungere in coda: " al Comune con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale". E' NECESSARIO CHE RISULTI CHIARO L'OBBLIGO DI DESTINAZIONE A FINI DI UTILITA' SOCIALE.

Al Signor Presidente Nazionale  
UNPLI  
P.zza della Vittoria, 11  
00055 Ladispoli (RM)

**AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.00 n. 445**

Il sottoscritto .....

nato a ..... il .....

codice fiscale ..... nella sua qualità di Legale

Rappresentante dell'Ente .....

.....

Con sede legale in .....

Via ..... Codice fiscale .....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR 28/12/00 n. 445;  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/00  
sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- che la copia dello Statuto inviata all'UNPLI in data ..... per la iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale è conforme allo Statuto vigente;

Firma e data

.....

## Iter amministrativo per la iscrizione nel Registro Nazionale

(ad uso interno del Comitato Regionale)

- 1) La Pro Loco inoltra l'istanza al proprio Presidente Regionale Unpli;
- 2) Il Comitato Regionale, dopo aver espresso il proprio parere verificato che lo Statuto abbia le clausole previste, , invia le istanze all'UNPLI - Dipartimento Legislativo

attualmente inviare a: Mauro Giannarelli – Unpli Toscana  
– Via Giannotti 26 - 55046 QUERCETA (Lucca)

- 3) Il Dipartimento Legislativo esprime il proprio nullaosta se la documentazione e lo Statuto va bene, o reinvia al Comitato la documentazione segnalando le carenze riscontrate;
- 4) Se va bene, la documentazione viene inviata a Ladispoli, sede Nazionale Unpli;
- 5) Il Presidente dell'UNPLI, dopo aver inoltrato le istanze al competente Ufficio ministeriale, trasmette alla pro loco il certificato di iscrizione nel Registro Nazionale pervenuto dal ministero.

Si ricorda che l'iscrizione decorre dalla data del Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Normalmente non è possibile inviare le domande man mano che arrivano a Ladispoli, perchè il Ministero ha chiesto che si facciano nell'anno non più di tre-quattro invii, per non dover fare troppi provvedimenti. Occorre quindi tenere presente che non è possibile inviare subito le domande pervenute, in particolare se sono poche unità.

Per i tempi del Ministero, ci vuole da uno a due mesi per avere il provvedimento dalla data di ricezione dell'elenco delle pro loco accompagnato dalla certificazione del Presidente nazionale che attesta che le pro loco inviate hanno tutti i requisiti previsti dalla 383/2000.

Si ricorda che le pro loco che si iscrivono attraverso l'unpli se non si riscrivono perdono un requisito necessario per permanere nell'Albo Nazionale (iscrizione all'unpli obbligatoria).

Nota Bene: Le istanze delle Pro Loco devono essere inviate al Dipartimento Legislativo esclusivamente dal Comitato Regionale di appartenenza con il parere dello stesso.

(Fac-simile di istanza per la iscrizione nel Registro Nazionale legge n° 383/00)

## Unione Nazionale Pro Loco d'Italia

(l'istanza deve essere istruita ed inoltrata dal Presidente Regionale con il proprio parere)

Al Signor Presidente Nazionale  
UNPLI  
P.zza della Vittoria, 11  
00055 Ladispoli (RM)

Il sottoscritto.....

Presidente pro tempore della Pro Loco di ....., regolarmente affiliata  
All'UNPLI con tessera n° ..... del ....., in nome e per conto  
della stessa, a norma dell'art. 7 p. 3 della Legge Nazionale n. 383/00, chiede alla S.V. la  
certificazione per l'iscrizione di suddetta Pro Loco nel Registro Nazionale delle Associazioni di  
Promozione Sociale.

A tal fine allega:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 2) il nominativo del legale rappresentante; con indirizzo personale e codice fiscale
- 3) relazione descrittiva sulla composizione degli organi sociali, sul numero degli iscritti e sulle  
modalità di informazione e di comunicazione ai soci;
- 4) relazione sulle attività svolte negli anni precedenti e programmate nell'anno in corso.
- 5) Codice fiscale della pro loco
- 6) Attestazione copia autentica statuto se non altrimenti dimostrabile

Il sottoscritto dichiara che la Pro Loco di ..... è operante  
sin dal ..... (da almeno un anno) ed ha sede legale in .....  
.....

Li, .....

In fede

.....